

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 ottobre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 maggio 2000, n. 2

Modifiche al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 [Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)]. Abrogazione del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2 Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 70

Trattamento di dati personali Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71.

Regolamento di attuazione concernente i corsi di formazione di base e di perfezionamento per addetti agli archivi comunali, privati e di altri enti pubblici locali Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 72.

Regolamento di esecuzione relativo alle mansioni e campi di attività dell'operatore socio-assistenziale Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000 n. 3.

Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 4.

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2000, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, in materia di elezione degli organi degli enti locali Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21.

Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22.

Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture-disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 Pag. 15

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 20.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.P.A.) modificato dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1998 n. 3. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 21.

Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 22.

Estensione dell'ambito territoriale di intervento della società per azioni Ponente Sviluppo di cui alla legge regionale 10 settembre 1996 n. 39 (partecipazione della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese). Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 23.

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Pag. 20

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 3 febbraio 2000, n. 1.

Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'art. 8, primo comma, n. 3, lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 12.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1997 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 13.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998 Pag. 27

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2000, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2000, n. 5.

Bilancio per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 maggio 2000, n. 2

Modifiche al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 [Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)]. Abrogazione del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 16 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2

1. Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 [Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)], già modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.»

Art. 2.

Modifica all'art. 4

1. Il comma 5 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 7/1998 è sostituito dal seguente:

«5. La sanzione per l'omesso o il ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2, è determinata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Alle sanzioni si applicano le riduzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori, calcolati nelle misure di legge, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 7/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT). — 1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento, possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) gestione diretta;

b) gestione nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

c) affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.

2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.»

Art. 4.

Modifica all'art. 7

1. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 7/1998 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o il compenso stabilito tra le parti, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie).»

Art. 5.

Modifica all'art. 12

1. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 7/1998 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.»

Art. 6.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale n. 2/1999 è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 8 maggio 2000.

VIÈRIN

00R0435

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 70

Trattamento di dati personali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'8 febbraio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5878 del 20 dicembre 1999

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21

1. Il titolo del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, recante il «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi», è sostituito dal seguente:

«Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali».

2. All'art. 1, è anteposta la seguente intestazione:

«Titolo I - Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

3. Nell'art. 1, comma 1, la parola «regolamento» è sostituita dalla parola «titolo».

4. Nell'art. 4, comma 4, dopo le parole «da lui incaricata» sono inserite le parole «con delega scritta».

5. L'ultimo periodo del comma 5° dell'art. 4, è sostituito come segue: «Le copie dei provvedimenti amministrativi sono rilasciati in forma autenticata».

6. Al comma 3° dell'art. 7, è aggiunta la seguente lettera c) quando i documenti contengano dati oggetto della disciplina di cui al titolo II».

7. Il secondo periodo dell'art. 9, comma 4°, è così sostituito: «Le somme introitate a tale titolo sono versate mensilmente, unitamente ad una figlia delle singole ricevute, all'ufficio entrate».

Art. 2.

Trattamento dei dati personali

1. Dopo l'art. 9 del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, è inserito il seguente titolo:

«Titolo II

Trattamento dei dati personali nelle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.

Responsabili del trattamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono responsabili del trattamento dei dati personali:

a) le ripartizioni, in persona del direttore pro tempore;

b) nel caso in cui il direttore di una ripartizione abbia autorizzato un ufficio da esso dipendente ad istituire un proprio servizio di archivio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55: l'ufficio, in persona del direttore pro tempore;

c) per le scuole: la scuola stessa in persona del direttore o preside pro tempore;

d) per gli enti strumentali: l'ente stesso, in persona del direttore pro-tempore, ovvero il soggetto diverso dallo stesso ente individuato.

2. Qualora le strutture organizzative si avvalgono, per l'espletamento di funzioni proprie, della collaborazione di soggetti estranei pubblici e privati, le strutture possono comunicare agli stessi i dati personali indispensabili che potrebbero essere trattati dalle strutture stesse in caso di svolgimento delle funzioni in proprio. Gli estranei trattano i dati esclusivamente per l'espletamento degli incarichi affidati. Negli atti di affidamento i soggetti affidatari sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. È responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della «Rete civica» della provincia l'ente o la società convenzionata per la gestione delle rete stessa.

Art. 11.

Misure minime di sicurezza e vigilanza sul trattamento dei dati

1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, il responsabile del trattamento adotta e promuove, avvalendosi della collaborazione della ripartizione informatica, i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. In relazione al trattamento di dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, il responsabile del trattamento adotta e promuove, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio organizzazione, i provvedimenti idonei ad assicurare l'osservanza delle misure minime di sicurezza indicate nel comma 1.

3. Il nucleo di valutazione vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Nel caso di trattamento con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esso si avvale della collaborazione della ripartizione informatica.

Art. 12.

Incaricati del trattamento

1. I responsabili del trattamento conferiscono incarico scritto ai singoli funzionari addetti al trattamento dei dati personali. Nell'incarico sono indicate le specifiche modalità di trattamento e le norme, anche in materia di accesso ai documenti amministrativi, che devono essere osservate.

Art. 13.

Informativa agli interessati

1. I moduli resi disponibili al pubblico contengono l'informativa agli interessati di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. L'informativa può essere resa per iscritto o in via orale da parte dei funzionari responsabili del procedimento, o mediante l'utilizzo di avvisi al pubblico.

Art. 14.

Trattamento con strumenti elettronici o comunque automatizzati

1. Nell'osservanza delle misure minime di sicurezza emanate ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se la comunicazione o la diffusione sono comunque ammesse.

Capo II

TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI

Art. 15.

Origine razziale ed etnica, appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica o l'appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico possono essere trattati dalle strutture organizzative preposte alle seguenti funzioni:

a) gestione dei rapporti di lavoro e composizione degli organi collegiali secondo la consistenza dei gruppi linguistici, al fine dell'applicazione della normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di tutela degli stranieri e degli immigrati;

b) gestione dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, al fine dell'applicazione della normativa in materia di insegnamento nella lingua materna;

c) erogazione di benefici economici, di abilitazioni e di riconoscimenti, gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari, al fine dell'applicazione della normativa in materia di garanzia della equa ripartizione dei fondi pubblici tra i gruppi linguistici, della normativa in materia di tutela degli stranieri e degli immigrati, e della disciplina in materia di volontariato;

d) statistica, ricerca scientifica e archivistica, in funzione dell'applicazione delle finalità di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 281 e n. 282 e delle disposizioni provinciali in materia di documentazione amministrativa;

e) applicazione della normativa in materia di bi- e trilinguismo.

2. Le strutture organizzative provinciali preposte alle funzioni di cui al comma 1, possono comunicare ad altre strutture provinciali, anche in via telematica, i dati richiesti, indispensabili all'espletamento delle funzioni indicate nello stesso comma,

3. I dati possono inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti estranei:

a) diretti interessati o loro rappresentanti;

b) altri soggetti pubblici che perseguono le stesse funzioni perseguite dalle strutture di cui al comma 1;

c) enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, istituti di credito, per la gestione dei rapporti dei diretti interessati;

d) organismi sanitari pubblici e privati, anche esteri, per la gestione dei servizi sanitari e per l'attività curativa;

e) università, enti ed istituti di ricerca convenzionati, per lo svolgimento di indagini scientifiche.

4. Non è ammessa la diffusione dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica o l'appartenenza o aggregazione a gruppi linguistici, se non nei limiti in cui occorre procedere alla pubblicazione di graduatorie in materia di diritto del lavoro, alla pubblicazione del conferimento di agevolazioni o di assegnazioni, o di nomine di componenti di organi collegiali.

Art. 16.

Convinzioni religiose, appartenenza ad associazioni o organizzazioni di carattere religioso

1. I dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose o l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso possono essere trattati dalle strutture organizzative preposte alle seguenti funzioni:

a) gestione dei rapporti di lavoro degli insegnanti di religione;

b) impartizione ed esonero dall'insegnamento della religione;

c) erogazione di benefici economici a soggetti a carattere religioso, nei limiti di quanto è indispensabile per l'esame delle domande e per la connessa attività ispettiva;

d) riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni;

e) gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

2. I dati degli insegnanti di religione possono essere comunicati alle istituzioni religiose di appartenenza ed alle strutture organizzative preposte alla gestione dei rapporti di lavoro.

3. Non è ammessa la diffusione dei dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, se non nei limiti in cui occorre procedere alla pubblicazione di graduatorie del personale docente, di nomine di componenti di organi collegiali, o alla pubblicazione di conferimenti di benefici economici e abilitazioni.

Art. 17.

Dati sindacali

1. I dati personali idonei a rivelare l'adesione ad associazioni di tipo sindacale possono essere trattati dalle strutture organizzative preposte alle seguenti funzioni:

a) gestione dei rapporti di lavoro, erogazione degli stipendi e pagamento delle quote sindacali, nomine di rappresentanze sindacali in organi collegiali;

b) erogazione di contributi a favore di associazioni di tipo sindacale e rivelazione dei sindacati maggiormente rappresentativi, contrattazione collettiva;

c) gestione del contenzioso, anche stragiudiziale, del lavoro;

d) applicazione della normativa in materia di volontariato e di riconoscimento delle persone giuridiche.

2. I dati possono essere comunicati alle associazioni sindacali di appartenenza, al tesoriere provinciale ed agli istituti bancari degli interessati, qualora ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. La diffusione dei dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati è ammessa solo al fine della pubblicazione dei dati dei rappresentanti sindacali nominati componenti di organi collegiali.

Art. 18.

Dati idonei a rivelare lo stato di salute

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati internamente dalle strutture organizzative preposte alle funzioni indicate dagli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 135, e da quelle preposte alle seguenti ulteriori funzioni:

- a) gestione dei rapporti di lavoro;
- b) gestione dei servizi di previdenza ed assistenza;
- c) gestione di rapporti assicurativi;
- d) istruzione scolastica e formazione professionale;
- e) collocamento e avviamento al lavoro;
- f) servizi socio assistenziali;
- g) protezione civile, servizio di soccorso telefonico;
- h) attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. Le strutture organizzative menzionate possono comunicare i dati, anche in via telematica e nell'osservanza delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai seguenti soggetti:

- a) diretti interessati, loro rappresentanti e medici di fiducia;
- b) altri soggetti pubblici preposti alle funzioni di cui al comma 1;
- c) strutture sanitarie pubbliche e private, anche estere, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1;
- d) istituti previdenziali, assistenziali o assicurativi, anche privati, limitatamente ai dati necessari per la gestione dei rapporti giuridici dei diretti interessati.

3. Non è ammessa la diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute se non nei casi espressamente previsti dalle leggi in materia di tutela della salute, dell'incolumità ed igiene pubblica.

Art. 19.

Dati di cui all'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

1. I dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale possono essere trattati dalle strutture organizzative preposte alle seguenti funzioni:

- a) gestione di contratti ed incarichi pubblici;
- b) concessione di abilitazioni, licenze, nulla osta ed autorizzazioni;
- c) gestione dei rapporti di lavoro;
- d) servizi socio-assistenziali;
- e) attività di formazione ed istruzione.

2. I dati non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati alle strutture organizzative provinciali preposte alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 20.

Trattamenti funzionali collegati

1. Le strutture che trattano dati sensibili ai sensi delle disposizioni che precedono possono comunicare dati imprescindibili alle strutture organizzative che hanno i seguenti compiti funzionalmente collegati con i compiti originari:

- a) gestione delle finanze e delle entrate tributarie;
- b) gestione del patrimonio provinciale;
- c) attività di controllo, ispettive e sanzionatorie;

d) predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 21.

Garanzia di attività essenziali

1. Qualora un trattamento di dati sensibili non disciplinato nel presente regolamento ma comunque rientrante nelle rilevanti finalità di interesse pubblico disciplinate con i decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, risulti indispensabile per assicurare la buona amministrazione e la garanzia dei servizi e compiti essenziali delle singole strutture, disciplinate dalla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), dal decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 (denominazione e competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano), e dalle norme relative al funzionamento ed ai compiti dei singoli enti strumentali, il responsabile del trattamento può autorizzare provvisoriamente, con provvedimento motivato, la prosecuzione dei trattamenti indispensabili, e procede senza ritardo ai sensi dell'art. 22 commi 3 e 3-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Capo II

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA BANCA
DATI PROVINCIALE DEGLI ASSISTIBILI (BDPA)

Art. 22.

Banca dati provinciale degli assistibili (BDPA)

1. Con riferimento alla banca dati provinciale degli assistibili (BDPA) le singole strutture organizzative preposte alle funzioni indicate nel capo che precede possono inserire e consultare, nei limiti delle funzioni attribuite, i seguenti dati degli assistibili:

- a) dati anagrafici;
- b) dati relativi ai rapporti di lavoro;

2. I dati di cui al comma 1, possono essere comunicati, anche in via telematica e nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai seguenti soggetti:

- a) strutture organizzative provinciali ed enti pubblici non economici che necessitano del continuo aggiornamento di dati anagrafici o relativi alle posizioni di lavoro;
- b) istituti pubblici di previdenza ed assistenza.

3. Le organizzazioni di soccorso convenzionate con la Provincia possono ottenere accesso anche telematico ai soli dati anagrafici al fine della gestione dei rapporti convenzionali.

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati, anche in via telematica e nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) diretti interessati, loro rappresentanti e medici di fiducia;
- b) Aziende sanitarie locali;
- c) strutture provinciali che perseguono le finalità di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 135.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. A fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 dicembre 1999

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2000
Registro n. 1, foglio n. 5

00R0307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71.

Regolamento di attuazione concernente i corsi di formazione di base e di perfezionamento per addetti agli archivi comunali, privati e di altri enti pubblici locali

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 8 febbraio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della giunta provinciale n. 5044 del 15 novembre 1999:

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le materie, le modalità e la durata dei corsi di formazione per gli addetti agli archivi comunali, privati ed agli archivi di altri enti pubblici locali, in attuazione dell'art. 31 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante "Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige".

Art. 2.

Corsi di formazione

1. La formazione degli addetti agli archivi comunali, privati e di altri enti pubblici locali si articola in due tipi di corso:

- a) corsi di formazione di base;
- b) corsi di perfezionamento.

Art. 3.

Programma di insegnamento

1. Nei corsi di formazione di base si impartiscono nozioni fondamentali nelle seguenti materie:

- a) archivista;
- b) paleografia e diplomatica dell'età moderna;
- c) araldica e sfragistica;
- d) storia del tirole con particolare attenzione alla storia istituzionale ed amministrativa;
- e) introduzione all'archiviazione elettronica.

2. I corsi di perfezionamento consistono nell'approfondimento di una o più materie del corso di formazione di base.

3. Le nozioni necessarie sono impartite tramite lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, da organizzare in maniera flessibile a seconda delle esigenze dei partecipanti.

Art. 4.

Durata

1. Il corso di formazione di base comprende almeno cento ore di insegnamento.

2. I corsi di perfezionamento prevedono almeno sei ore di insegnamento, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Art. 5.

Direzione

1. La direzione dei corsi è affidata all'archivio della Provincia, che provvede alla nomina dei relatori dei corsi, aventi specifica preparazione in materia.

Art. 6.

Frequenza

1. I partecipanti ai corsi di formazione di base devono frequentare regolarmente le lezioni teoriche e pratiche. Le assenze non possono superare un quarto delle ore di lezioni teoriche e pratiche.

Art. 7.

Verifica dell'idoneità

1. Il test attitudinale finale è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche acquisite dal partecipante durante la frequenza al corso.

2. Il test consiste in un esame teorico e pratico nelle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b) e d) del presente regolamento.

3. La valutazione riportata nelle singole materie è espressa in decimi.

4. Concludono con esito positivo il corso di formazione di base i partecipanti che hanno raggiunto la media dei sei decimi in ciascuna materia d'esame.

Art. 8.

Attestato

1. A coloro che hanno frequentato regolarmente e concluso con esito positivo il corso di formazione di base viene rilasciato l'attestato di cui all'art. 31, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17.

Art. 9.

Spese

1. Le spese per la realizzazione dei corsi sono a carico della provincia, mentre le eventuali spese per vitto e alloggio dei partecipanti sono a carico degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Bolzano, 28 dicembre 1999

DURNWALDER

00R0308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 72.

Regolamento di esecuzione relativo alle mansioni e campi di attività dell'operatore socio-assistenziale

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 8 febbraio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la delibera della giunta provinciale n. 5368 del 6 dicembre 1999,

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce in modo più preciso i compiti dell'operatore socio-assistenziale di cui all'art. 23, comma 10, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Questo con riferimento specifico sia ai programmi dei corsi di formazione delle scuole professionali provinciali per le professioni sociali ancora da elaborare che anche in riferimento ai profili professionali da definire con contratto di comparto.

2. Il mansionario, di seguito descritto, è valido per le persone che hanno conseguito il diploma di operatore socio-assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, o che hanno ottenuto, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 11 novembre 1997 n. 16, il riconoscimento dell'equipollenza di un altro attestato formazione a quello di operatore socio-assistenziale.

Art. 2.

Compenze generali

1. L'operatore socio-assistenziale, che ha frequentato un corso di specializzazione riconosciuto per tale qualifica, è responsabile per il benessere generale sul piano fisico, psichico e sociale della persona da assistere.

Art. 3.

Particolari competenze e campi di attività nel settore psico-pedagogico-sociale

1. Il campo di attività dell'operatore socio-assistenziale comprende l'accompagnamento e l'assistenza globale della persona assistita nel suo ambiente abituale (a casa), in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni nonché in strutture occupazionali. L'operatore socio-assistenziale opera anche nelle strutture scolastiche.

2. L'operatore lavora in piena autonomia nel settore dell'assistenza sociale e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita della persona sul piano socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana.

Le attività di assistenza globale alla singola persona sono volte a mantenere la salute, a promuoverne e a svilupparne l'autosufficienza e al sostegno in generale.

3. Nei suddetti servizi e strutture l'operatore socio-assistenziale svolge in particolare i seguenti compiti:

a) collabora all'elaborazione del programma individuale o di gruppo volto a mantenere e sviluppare le facoltà intellettive e le capacità fisiche delle persone assistite, e partecipa inoltre alla verifica dei risultati;

b) accompagna le persone ai vari servizi;

c) aiuta la persona assistita a mantenersi autosufficiente e a condurre una vita autonoma;

d) svolge le attività amministrative e organizzative legate all'assolvimento dei suoi compiti e prepara la documentazione necessaria ai fini dell'assicurazione della qualità e della valutazione;

e) nell'attività nei servizi aperti fa le veci della persona educatrice in caso di sua assenza o malattia e, in caso di necessità, si assume la gestione della casa;

f) elabora, insieme al personale specializzato dei servizi socio-sanitari, rilevazioni dei bisogni specifici delle persone e gruppi da assistere e collabora alla stesura dei piani di intervento e dei progetti da realizzare sul territorio e nei servizi;

g) incoraggia forme di assistenza da parte dei vicini e forme di volontariato, inserendole nell'assistenza programmata;

h) istruisce nuovi collaboratori e tirocinanti sul posto di lavoro.

Art. 4.

Competenze specifiche e attività nel settore curativo

1. L'operatore socio-assistenziale segue la persona da assistere a domicilio e nelle strutture, sorvegliandola nell'assunzione dei farmaci e nell'applicazione del trattamento terapeutico prescritto dal medico.

2. In particolare l'operatore socio-assistenziale aiuta il personale sanitario ad attuare le seguenti misure terapeutiche, da pianificarsi a cura del personale sanitario competente per la pianificazione:

a) effettuare clisteri;

b) applicare pomate e fasciature;

c) medicazione di ferite;

d) preparare e somministrare inalazioni, supposte, gocce e compresse;

e) praticare iniezioni sottocutanee;

f) togliere e cambiare flebo venose;

g) tenere libere le vie respiratorie e aiutare la respirazione;

h) ginnastica vescicale;

i) assunzione del cibo, inclusa l'alimentazione tramite sonda;

j) rilevazione di vari parametri vitali, nonché controllo del peso;

k) attuazione di programmi terapeutici a livello motorio, di ergoterapia e logopedia;

l) pedicure.

3. La programmazione delle misure di cui al comma 2, e la forma di sostegno che l'operatore socio-assistenziale deve prestare nella loro adozione devono essere specificate per iscritto nella pianificazione delle cure e nella relativa documentazione.

4. Inoltre l'operatore socio-assistenziale è tenuto ad adottare tutte le misure di pronto soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio acuto, nonché in tutti gli altri casi impreveduti, quali p.es. emorragia esterna, fratture ossee, ustioni, ipotermia, punture di insetti, incidenti con la corrente elettrica, e misure di emergenza in caso di epilessia.

Art. 5.

Formazione integrativa

1. Le persone che hanno conseguito un diploma di assistente geriatrico-familiare, o di assistente per soggetti portatori di handicap, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono conseguire ulteriori specializzazioni, attraverso la frequenza di appositi corsi integrativi proposti dalle scuole di formazione per le professioni sociali, in relazione ai compiti previsti dall'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 dicembre 1999

DURNWALDER

00R0309

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000 n. 3.

Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 23 febbraio 2000)

(Omissis)

00R0358

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 4.

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge costituisce attuazione dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
- b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
- c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;
- d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;
- e) trasparenza.

3. La Regione si avvale delle preogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.

Art. 2.

Determinazione delle aliquote

1. La legge finanziaria della Regione dispone, a decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 446/1997.

Art. 3.

Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano L. 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

4. Si applica l'art. 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

6. Qualora l'imposta di cui al comma 3, sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della Regione.

Sezione II

AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E DI CATEGORIA

Art. 4.

Contributi compensativi in forma di credito d'imposta

1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 123/1998, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in Regione, nella forma di credito d'imposta.

3. I contributi compensativi di cui al comma 2, possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2, sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del «*de minimis*», quale risulta dalla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

5. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5, con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere mas-

simali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.

Art. 5.

Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in relazione alle attività produttive

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 123/1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la Regione è autorizzata altresì a concedere alle imprese contribuenti in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.

3. I limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito d'imposta, in conformità alla normativa dell'Unione europea, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta

1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'art. 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'art. 23-bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'art. 15;

b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;

c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'art. 9, e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 7.

Incentivi settoriali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'art. 23-bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'art. 15, in conformità alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 4, comma 5, e all'art. 5, comma 3.

Sezione III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI

Art. 8.

Esercizio delle attribuzioni

1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Le attribuzioni di cui al comma 1, sono esercitate dal competente organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'art. 9.

3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'art. 9, esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Convenzioni con il Ministero delle finanze

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a stipulare con l'amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.

2. Al fine di garantire posizioni omogenee della Regione e dello Stato nei confronti del contribuente, nonché per evitare la reiterazione delle verifiche e delle ispezioni, nonché dei procedimenti di accertamento tributario nei confronti del medesimo, le convenzioni di cui al comma 1 devono disciplinare, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle reciproche intese, anche nella forma del silenzio-assenso, con particolare riguardo:

a) alla programmazione ed al coordinamento delle attività di accertamento;

b) alla predisposizione di proposte di accertamento unitarie nei confronti dei contribuenti, qualora si realizzi l'intesa sulle modalità dell'accertamento;

c) all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di maggior imposta e delle relative sanzioni.

3. Al fine di mantenere in capo ai contribuenti le facoltà concernenti i versamenti unitari e le relative compensazioni, le convenzioni di cui al comma 1, devono inoltre prevedere l'affidamento allo Stato delle seguenti attività:

a) la riscossione dell'IRAP in relazione ai versamenti dei contribuenti a titolo di acconto e di saldo di cui all'art. 3;

b) la liquidazione automatica di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 920/1976, nonché l'irrogazione delle relative sanzioni e le relative riscossioni.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, devono altresì disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta

5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni, in particolare, possono prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e delle altre regioni e province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle

rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni.

Art. 10.

Sistema informativo

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'art. 3, comma 153, della legge n. 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, comuni e province.

Art. 11.

Quote sostitutive dei tributi soppressi

1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute al ogni comune e ad ogni provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo come indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Le somme dovute a ciascun comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna provincia sono devolute, per l'anno 2000, al netto della quota già spettante allo Stato di cui all'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le quote sostitutive sono erogate in una o più soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.

Art. 12.

Comitato tributario regionale

1. È istituito il comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore alle finanze; dura in carica quattro anni ed è composto:

- a) dall'assessore alle finanze, che lo presiede;
- b) da quattro docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie;
- c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati.

3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2, sono nominati sulla base dei rispettivi curricula professionali con particolare riguardo alle pubblicazioni, agli studi effettuati ed alle esperienze acquisite in materia di fiscalità. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2, sono nominati nell'ambito di elenchi di non più di cinque nominativi proposti dai rispettivi ordini professionali. I componenti di cui alle lettere b) e c), devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il direttore del servizio competente assiste alle sedute, senza diritto di voto.

6. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente può invitare alle sedute direttori regionali, nonché soggetti esterni all'amministrazione regionale, senza diritto di voto.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal direttore del servizio competente.

8. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esamina le problematiche relative alla fiscalità regionale e formula proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'amministrazione regionale intende porre in essere;

b) esprime pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico-produttive della Regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;

c) esprime parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.

9. Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale può affidare ai componenti del Comitato o ad altri esperti particolarmente qualificati, studi ed indagini in materia di fiscalità regionale in relazione alle specifiche competenze professionali.

10. In sede di prima attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza degli esperti di cui al comma 9, per l'avvio delle attività relative all'IRAP ed alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.

11. Il Comitato è convocato dal presidente di regola ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. La convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del Comitato. Il termine di dieci giorni può essere abbreviato per motivate ragioni d'urgenza.

12. Ai componenti del Comitato, per ciascuna seduta del medesimo, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale n. 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Formazione del personale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7, CONCERNENTI IL FONDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA.

Art. 14.

Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Modifiche agli articoli 9 e 17 della legge regionale n. 7/1999

1. All'art. 9, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.».

2. All'art. 17 della legge regionale n. 7/1999, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le quote del fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d-bis), non utilizzate a chiusura d'esercizio, costituiscono economia di bilancio.».

Art. 15.

Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Inserimento dell'art. 23-bis della legge regionale n. 7/1999

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 7/1999 è inserito il seguente art.:

«Art. 23-bis (*Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta*). — 1. Il fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera d-bis), è destinato alla concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.

2. La giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatica di competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, determinando altresì, per le quote medesime, le strutture regionali competenti.

3. L'assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

4. Le strutture regionali competenti provvedono all'erogazione degli incentivi in forma di credito d'imposta in conformità alla normativa ed alle convenzioni in materia, con vincolo di commutazione in entrata se appartenenti all'amministrazione regionale o riversando le relative somme al bilancio regionale se enti funzionali della Regione.»

Capo III

COMANDI DI PERSONALE E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20/1996

Art. 16.

Comandi di personale

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.

2. I comandi previsti dal comma 1, sono disposti ai sensi dell'art. 59, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 45 della legge regionale n. 53/1981.

Art. 17.

*Assunzioni di personale a tempo determinato.
Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 20/1996*

1. Per le finalità previste dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di quindici unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, sei con profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico e tre con profilo professionale di consigliere programmatico statistico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'art. 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole «per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 5 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico» sono sostituite dalle parole «per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministra-

tivo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico».

Capo IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, come disciplinata dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Sino a tale termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato.

2. Gli effetti dell'art. 5, decorrono dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea in ordine alle disposizioni ivi contenute e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 19.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5, comma 1, in relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale n. 7/1999, come aggiunta dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 29.1.9.2.390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 29- programma 29.1, con riferimento al capitolo 1420 (2.1.280.3.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta» e con lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 10 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).

2. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni tributarie nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 8, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 5, è istituita «per memoria» l'unità previsionale di base 3.5.2, con riferimento al capitolo 968 (3.5.0) di nuova istituzione per memoria», alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Proventi delle sanzioni tributarie».

3. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle attribuzioni in materia di contenzioso tributario di cui all'art. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, della funzione obiettivo 52 - programma 52.3, con riferimento al capitolo 1529 (1.1.190.1.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Spese per oneri di contenzioso tributario» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 ai 2002.

4. Per le finalità previste dall'art. 9, relativamente agli oneri per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 9 e per gli accordi di cui al comma 6 del medesimo art. 9, è autorizzata la spesa complessiva di

lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1490 (1.1.148.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Oneri per convenzioni con l'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'IRAP e per accordi con le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
- b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

6. Per le finalità previste dall'art. 12, commi 9 e 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 ai 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1491 (1.1.142.2.01.01), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Spese per studi e indagini in materia di fiscalità regionale e per consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

7. All'onere complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 4 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 29 del prospetto E/1 allegato al documento tecnico stesso).

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 567 e 568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 17, fanno carico alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi in materia di spese per il personale.

11. In relazione a quanto disposto dall'art. 23-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/1999, come inserito dall'art. 15, comma 1, nell'unità previsionale di base 1.1.1, di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo I - categoria I, con riferimento al capitolo 84 (1.1.1), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione «Imposta regionale sulle attività produttive versata da contribuenti diversi dalle amministrazioni pubbliche - Entrate connesse all'erogazione di incentivi in forma di credito d'imposta», è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

12. In corrispondenza alle entrate previste al comma 11, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.1.3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 80 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotto di complessive lire 60.000 milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 febbraio 2000

ANTONIONE

00R0359

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2000, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, in materia di elezione degli organi degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1° marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

2. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13/1999, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

3. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 13/1999, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

4. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 13/1999, dopo le parole «nel corso del 1999» sono inserite le seguenti «e del 2000».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° marzo 2000

ANTONIONE

00R0360

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 8 marzo 2000)

(Omissis).

00R0363

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 21.

Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 53 del 27 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto e finalità**

1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per la costituzione ed il funzionamento dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca, approvata dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 587 del 23 luglio 1991, dal consiglio regionale delle Marche con deliberazione n. 50 del 15 ottobre 1991 e dal consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 361 del 26 novembre 1991.

Art. 2.**Norme di funzionamento**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli enti locali dei bacini Marecchia e Conca, nonché nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, di consulenti e della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti, organizzazioni tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.

2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'autorità di bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis, dell'art. 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:

a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi, gettoni e indennità al personale o a collaboratori.

4. La giunta della Regione Emilia-Romagna e la giunta della Regione Marche, ciascuna per la propria quota di spettanza ai sensi dell'art. 6, approvano il programma delle attività e delle spese di funzionamento nell'ambito dei finanziamenti previsti nei rispettivi bilanci regionali. L'approvazione da parte delle giunte regionali costituisce autorizzazione per l'autorità di bacino ad assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come qualsiasi altra obbligazione, verrà assunta nel rispetto della normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna, maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.

5. I finanziamenti statali per le attività di cui al comma 3, lettera a), inerenti il bacino interregionale del Marecchia e del Conca sono trasferiti dalla Regione assegnataria all'autorità di bacino.

6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per le attività di cui al comma 3, lettera a).

7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stanziava i fondi necessari, nei limiti dei finanziamenti autorizzati dalla legge annuale di bilancio, e la Regione Marche rimborsa la sua quota parte a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia-Romagna.

8. I pagamenti sono disposti dal segretario dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e del regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978.

Art. 3.**Segretario**

1. Il segretario ed il vice segretario sono nominati dal comitato istituzionale fra i componenti il comitato tecnico dell'autorità di bacino. Il segretario è scelto fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, e successive modificazioni. Il vice segretario svolge, in caso di assenza o impedimento del segretario, le funzioni vicarie.

2. Qualora il segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione o fra professori universitari si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

3. Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'art. 8 dell'intesa interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica è sottoscritto dal presidente per conto del comitato istituzionale. Qualora il segretario presti la propria attività a tempo parziale, alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal comitato istituzionale al vice segretario al quale compete un gettone di presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette funzioni.

4. Il trattamento economico complessivo del segretario è stabilito, su proposta del comitato istituzionale, dalla giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle giunte regionali delle Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 41 del 1992 e tenuto conto delle peculiarità dell'autorità di bacino.

Art. 4.**Comitato tecnico**

1. Il comitato tecnico previsto all'art. 6 dell'intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.

2. Ai componenti il comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, e successive modificazioni.

3. Ai componenti il comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della giunta Emilia-Romagna.

Art. 5.

Segreteria tecnico-operativa

1. La dotazione organica della segreteria tecnico-operativa, prevista all'art. 9 dell'intesa interregionale, è fissata dal comitato istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle giunte regionali delle Marche e della Toscana.

2. Gli oneri per il personale della segreteria tecnico-operativa sono a carico delle amministrazioni di appartenenza se rappresentate nell'autorità di bacino ovvero a carico dell'autorità di bacino negli altri casi. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti necessari per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal comitato istituzionale.

Art. 6.

Oneri

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell'autorità di bacino previste alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2, provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70% e del 30%.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:

a) per quanto riguarda le iniziative di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;

b) per quanto riguarda le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi indennità e, gettoni di presenza al personale o a collaboratori dell'autorità, previste alla lettera b), del comma 3, dell'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;

c) per le attività di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 2, finanziate con assegnazione da parte dello Stato nell'ambito delle disposizioni della legislazione statale e regionale vigente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le eventuali modificazioni alle intese richiamate all'art. 1, sono approvate dai consigli delle Regioni partecipanti all'autorità di Bacino.

2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 3.

5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.

6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di cui al comma 2, e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge è data comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 marzo 2000

ERRANI

00R0455

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 22.

Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture-disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 53 del 27 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3

Art. 1.

Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 3 del 1999

1. La lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;».

2. Alla lettera a), del comma 2, prima del punto e virgola è aggiunto il periodo «, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico».

Art. 2.

Modifiche all'art. 112 della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'art. 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (*Funzioni dei comuni*). — 1. È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.

2. Il comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4, dell'art. 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'art. 240.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della giunta regionale per la loro determinazione;».

Art. 6.

Modifiche all'art. 150 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Il comma 6, è così sostituito:

«6. Il comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5, attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978.»

2. Al comma 7, le parole «al comune» sono sostituite con le seguenti «agli enti delegati».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione della disciplina prevista al comma 3, dell'art. 45, del decreto legislativo il maggio 1999, n. 152, agli scarichi delle acque reflue domestiche si applicano le disposizioni previste per gli insediamenti civili della classe A dall'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. I provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi degli articoli 111 e 112 della legge regionale n. 3 del 1999 nel testo pre-vigente alla presente legge restano validi.

TITOLO II

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 9.

Finalità

1. Il presente titolo disciplina il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici in attuazione dell'art. 159, comma 3 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

2. La Regione può affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza:

a) ad enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere l'integrazione del sistema regionale e locale;

b) a consorzi di bonifica nonché ad enti pubblici ed aziende dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo o funzionale.

3. L'affidamento è effettuato d'intesa con i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «soggetti attuatori», i quali provvedono all'esecuzione dei lavori mediante contratti d'appalto o in economia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di opere e lavori pubblici. Ai soggetti attuatori è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti nella misura massima del 10% dell'importo a base d'asta e dell'eventuale espropriazione. Detta percentuale è aggiornata con cadenza biennale dalla Regione.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la Regione può avvalersi, previa intesa, di organismi e uffici di altre pubbliche amministrazioni i quali provvedono direttamente al loro espletamento.

5. La Regione contribuisce al finanziamento di opere e lavori pubblici di competenza degli enti locali secondo le disposizioni previste da specifiche leggi di settore.

Art. 10.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale, nel rispetto degli atti di programmazione generale e settoriale approvati dal consiglio regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, definisce il quadro degli interventi, di norma articolati per tipologie omogenee o integrate, individua i soggetti attuatori nonché le opere ed i lavori pubblici da realizzare ed il relativo importo.

2. La giunta esprime i pareri richiesti alla Regione, ai sensi della normativa statale vigente, relativi a programmi settoriali o a singoli interventi nelle materie di cui al presente titolo.

3. La giunta adotta i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire, approva le perizie relative ai lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi o eccezionali.

4. Qualora specifiche norme non dispongano diversamente, la giunta può consentire, nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere e lavori pubblici, purché non vengano modificate la tipologia e le finalità degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 11.

Competenze dirigenziali

1. I dirigenti curano l'attuazione degli interventi definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 10, adottando gli atti di gestione tecnica e amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori.

2. Spetta, in particolare ai dirigenti:

a) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici che la Regione realizza direttamente;

b) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici da realizzare mediante affidamento al soggetti attuatori ai sensi della lettera b), del comma 2 dell'art. 9;

c) l'approvazione, previa verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dei progetti di opere pubbliche di bonifica integrale e montana;

d) l'approvazione degli interventi e dei progetti relativi al consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi provvedimenti di riconoscimento;

e) l'approvazione delle perizie di variante, la decisione in merito alle vertenze insorte in corso di esecuzione, le risoluzioni e le rescissioni di contratti relativi ad opere e lavori pubblici di cui alla lettera a);

f) la nomina dei collaudatori e la approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativi ad opere e lavori pubblici di cui alle lettere a), b) e c);

g) la sottoscrizione delle intese di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

3. In assenza di specifiche diverse disposizioni, gli atti adottati dagli enti locali per realizzare opere e lavori pubblici con il contributo finanziario della Regione non sono soggetti ad approvazione regionale.

4. La disciplina prevista dal comma 3, si applica anche alle opere e ai lavori pubblici la cui realizzazione sia affidata agli enti locali ai sensi della lettera a), del comma 2 dell'art. 9.

Art. 12.

Comitato consultivo regionale

1. È istituito il comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza tecnica della Regione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 94, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998.

2. Il comitato dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono nominati dalla giunta regionale e possono essere riconfermati.

3. Il comitato consultivo è composto:

a) da un direttore generale competente in materia, con funzione di presidente. Il presidente può farsi sostituire da un suo delegato scelto fra i membri del comitato;

b) da dodici esperti nelle materie di cui al presente titolo, di cui cinque nominati previa intesa espressa in sede di conferenza Regione-autonomie locali;

c) da sei collaboratori regionali da scegliersi tenuto conto della specifica competenza professionale.

4. In relazione all'argomento da trattare il presidente può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, collaboratori regionali, esperti, rappresentanti di amministrazioni pubbliche e di enti locali.

5. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del comitato sono disciplinati dalle norme di cui al capo II del titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, o da specifiche diverse disposizioni definite dal comitato stesso con proprio regolamento interno. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale individuato dal presidente.

6. Ai componenti che non siano collaboratori regionali o di enti locali sono corrisposti il compenso ed il rimborso delle spese vive nella misura prevista dalla vigente legislazione regionale.

Art. 13.

Funzioni

1. Il comitato esprime parere sui progetti, anche di variante, relativi ad opere e lavori pubblici di importo superiore a 1.300.000 euro di competenza regionale da realizzare direttamente o mediante affidamento ai sensi del comma 2, dell'art. 9, nonché, entro i medesimi limiti di importo, sui progetti di opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana. Le modifiche al limite dell'importo sono deliberate dalla giunta regionale.

2. Il parere non è richiesto sui progetti che costituiscano stralcio funzionale di un progetto generale esecutivo sul quale il comitato abbia già espresso parere favorevole.

3. Il comitato esprime altresì parere sui progetti di variante che eccedano il quinto dell'importo previsto nel progetto originario, purché la variazione riguardi un progetto già sottoposto all'esame del comitato.

4. Entro i limiti di importo di cui ai commi 1 e 3, gli enti locali possono richiedere il parere del comitato sui progetti di opere e lavori pubblici di loro competenza.

5. Il comitato esprime altresì i pareri che la vigente normativa statale demanda ad altri organi consultivi in materia, con riferimento a funzioni conferite o delegate alla Regione.

6. Il comitato, inoltre, esprime i pareri che la normativa regionale espressamente gli demanda.

7. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non sono soggetti al parere del comitato.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il comitato di cui all'art. 12 esprime i pareri che la vigente legislazione regionale demanda alla sezione II del comitato consultivo regionale previsto dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

2. Fino alla costituzione del comitato di cui all'art. 12, la sezione II del comitato consultivo regionale previsto dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, svolge le funzioni previste dall'art. 13 secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Art. 15.

Abrogazioni

1. I titoli II e IV nonché gli articoli 29, 30, 31, 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 «Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità», sono abrogati.

2. Sono inoltre abrogate:

a) la legge regionale 26 gennaio 1977, n. 4 «Norme modificative, integrative ed interpretative della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 «Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave e torbiere», nonché norme modificative della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 «Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

b) la legge regionale 23 marzo 1984, n. 15 «Norma modificativa dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18»;

c) la legge regionale 18 agosto 1994, n. 33 «Esercizio delle funzioni amministrative ed indirizzi programmatici in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Abrogazione delle leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45, e 17 giugno 1993, n. 27».

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 marzo 2000

ERRANI

00R0456

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 20.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.P.A.) modificato dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1998 n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48

1. La lettera e) dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a.), come modificata con la legge regionale 21 gennaio 1998 n. 3, è sostituita dalla seguente:

«e) effettua le attività di cui al comma 2 e al comma 4, lettere f) e g) dell'art. 2, direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli enti locali o di altri enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale. In tali casi il capitale sociale apportato dalla F.I.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso ed è possibile un convenzionamento diretto tra la Regione e le stesse società o consorzi. La F.I.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 marzo 2000

MORI

00R0473

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 21.

Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge finanzia gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, al fine di conseguire un potenziamento della loro base produttiva, del loro sviluppo tecnologico, della loro competitività e dell'occupazione in genere.

2. Tali finalità sono perseguite in coerenza con la programmazione regionale ed in coordinamento con i programmi di intervento cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 2.

Aree di intervento

1. Gli incentivi di cui dalla presente legge sono destinati alla realizzazione di investimenti produttivi su aree del territorio regionale che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di interventi comunitari. Tali aree sono individuate dalla giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 6.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane di produzione definite tali dalla normativa vigente.

2. La giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 6, individua inoltre le tipologie di piccole e medie imprese di servizio alla produzione, definite tali dalla normativa vigente, che possono beneficiare dei medesimi incentivi.

3. Gli incentivi non sono, comunque, cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche.

Art. 4.

Fondo di rotazione

1. La Regione, per la gestione degli incentivi, costituisce presso la finanziaria ligure per lo sviluppo economico, di seguito definita F.I.L.S.E. S.p.a., un fondo di rotazione destinato all'incentivazione di investimenti produttivi.

2. Il fondo di rotazione è costituita con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 6.

Art. 5.

Incentivi

1. Gli incentivi concedibili ai soggetti di cui all'art. 3, consistono in aiuti che devono essere rimborsati per l'intero senza oneri, nel periodo massimo di otto anni, compreso un periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del relativo piano di investimenti.

2. L'ammontare del finanziamento non può superare il sessanta per cento dei costi ammissibili, fino a un massimo di un miliardo di lire per le imprese di produzione e fino a un massimo di trecento milioni di lire per le imprese di servizi alla produzione e, comunque, entro i limiti di disponibilità del fondo.

3. I piani di investimento sono istruiti con la procedura valutativa di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Gli aiuti di cui al comma 2, sono concessi nell'ambito del regime *de minimis* secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (decisione della Commissione europea 96/C 68/06 del 6.3.1996).

Art. 6.

Costituzione del fondo

1. La deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, deve stabilire, tra l'altro:

a) le zone del territorio regionale ove possono essere realizzati i piani di investimento assistibili dall'aiuto;

b) la tipologia delle imprese di servizi alla produzione assistibili;

c) i requisiti di ammissibilità, le procedure, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento;

d) i criteri di valutazione tecnico-economica dei piani di investimento e le relative modalità di applicazione;

e) il periodo massimo di esecuzione dei piani stessi;

f) le modalità ed i tempi di concessione ed erogazione dei finanziamenti e di rimborso degli stessi;

g) le modalità dei termini delle ispezioni e dei controlli, nonché della valutazione dei risultati;

h) gli obblighi delle imprese finanziate, nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.

2. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, tra l'altro, i criteri di gestione del fondo, i corrispettivi da attribuire alla FI.L.S.E. S.p.a. per la gestione del fondo stesso, le modalità di riutilizzo dei rientri, nonché le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

Art. 7.

Riparto

1. Le disponibilità del fondo sono destinate per il settanta per cento al finanziamento dei piani di investimento presentati dalle imprese di produzione e per il trenta per cento al finanziamento di quelli presentati dalle imprese di servizio alla produzione.

2. I fondi destinati a ciascuna delle precitate tipologie di imprese, eventualmente eccedenti rispetto all'ammontare complessivo dei finanziamenti all'altra categoria.

3. Della eventuale somma aggiuntiva rispetto agli stanziamenti iniziali deve tenersi conto ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 123/1998.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento i piani di investimento, organici e articolati, relativi allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, riguardanti:

a) realizzazione ed ampliamento di unità produttive;

b) rinnovamento e aggiornamento tecnologico;

c) potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive.

2. Sono ammissibili i costi, sostenuti dopo la presentazione della domanda di finanziamento, relativi:

a) per le imprese di produzione:

1) alla costruzione o all'acquisto di immobili industriali ed alla ristrutturazione degli stessi, compresi gli impianti generali;

2) all'acquisto di aree di pertinenza ed alla loro sistemazione nel limite del dieci per cento dei costi di cui al comma 1, lettera a);

3) alle opere di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del tre per cento dei costi di cui al comma 1, lettera a);

4) all'acquisto di impianti specifici, di macchinari ed attrezzature, di beni immateriali e di arredi;

b) per le imprese di servizio alla produzione:

1) all'acquisto di impianti specifici, di macchinari ed attrezzature, di beni immateriali ed arredi;

3. Tutti i beni finanziabili devono essere: dimensionati alla effettiva attività da svolgere, identificabili singolarmente, inventariabili, di valore unitario non inferiore a lire 500.000. I macchinari, le attrezzature e gli arredi devono essere di nuova fabbricazione.

4. Non sono ammissibili gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria.

5. I piani di investimento finanziabili devono prevedere costi ammissibili per un ammontare complessivo non inferiore a lire 200.000.000. per le imprese di produzione ed a lire 50.000.000 per le imprese di servizi alla produzione.

Art. 9.

Integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) è aggiunta la seguente lettera:

"c le piccole e medie imprese turistiche e le agenzie di viaggio, aventi i requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria relativa alle piccole e medie imprese di servizi, limitatamente ai progetti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b)".

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 5.000.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritta al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1999;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 del capitolo 8802 "Trasferimento alla FI.L.S.E. S.p.a. per la costituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate all'esterno delle zone obiettivo 2" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000. in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 marzo 2000

MORI

00R0474

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 22.

Estensione dell'ambito territoriale di intervento della società per azioni Ponente Sviluppo di cui alla legge regionale 10 settembre 1996 n. 39 (partecipazione della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Ambito territoriale di intervento della società*

1. L'ambito territoriale di intervento della società per azioni Ponente Sviluppo di cui alla legge regionale 10 settembre 1996 n. 39 (partecipazione della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese) è esteso alle aree dismesse o comunque aventi destinazione produttiva della provincia di Genova.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 marzo 2000

MORI

00R0475

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 23.

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro di essi ed il loro abbandono.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.

3. Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai trattati internazionali recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che vivono in libertà.

4. La presente legge disciplina altresì il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.

5. Alla realizzazione delle affinità di cui ai commi precedenti provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni singoli o associati, le comunità montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'art. 6.

6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle attività previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale 29/1994, e successive modificazioni, se non per quanto previsto al successivo art. 23.

Art. 2.*Competenze della Regione*

1. La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone programmi e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cui all'art. 6.

2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo di cui all'art. 17.

3. È istituito l'osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle associazioni di protezione animale.

5. All'osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.

6. La giunta regionale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di cui all'art. 6, emana una direttiva per la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'art. 1.

Art. 3.*Competenze della provincia*

1. Le province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge:

a) coordinano l'azione dei comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali;

b) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti;

c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'art. 19;

d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane:

a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge;

b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni;

c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;

d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6;

e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;

g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;

h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore;

i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui all'art. 6.

I comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio e delle associazioni di protezione animale e cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.

Art. 5.

Competenze delle A.S.L.

1. Le Aziende sanitarie locali mediante i propri servizi veterinari svolgono i seguenti compiti:

a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12;

b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione animale;

c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;

d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;

e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali;

f) collaborano con i comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;

g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;

h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'art. 12, comma 8;

l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà.

2. Le A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'art. 6, mediante convenzioni.

3. I servizi veterinari delle A.S.L., inoltre, assicurano sul territorio:

a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero;

b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da associazioni di protezione animale;

c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

Art. 6.

Associazioni ed enti di protezione animale

1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14.

3. Le associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) vengono iscritte in un apposito settore del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 15/1992.

Art. 7.

Programma di prevenzione del randagismo

1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite degli enti locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o più anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale.

2. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art. 2, e sentiti gli enti locali; l'istituto zooprofilattico sperimentale, i provve

ditorati agli studi, gli ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:

a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;

b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali;

c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle ASL, nonché per le guardie ecologiche e zoofile volontarie.

3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6.

Art. 8.

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. I comuni singoli o associati e le comunità montane ove delegate, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6, provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propeedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.

3. I comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli enti locali possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.

4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private, nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'ideale collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il comune. Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.

5. Le colonie di felini possono essere gestite da associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il comune provvede, alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi, dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.

6. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.

7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL territorialmente competentee reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.

8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 9.

Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione

1. Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della diret-

tiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle associazioni di cui all'art. 6.

3. I veterinari sono tenuti a segnalare alle ASL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

Art. 10.

Ricovero e custodia degli animali

1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista.

2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono sulla scheda di cui all'art. 12, comma 2. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi.

4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'ideale struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante.

5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.

6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.

Art. 11.

Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali

1. I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, devono attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;

b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti nei centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale;

c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art. 2, comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.

Art. 12.

Anagrafe canina

1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.

3. Nella scheda di cui al comma 2, sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda di cui al comma 2, deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.

5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.

6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.

7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe canina.

8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla giunta regionale.

9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL. L'ente nazionale della cinofilia italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle ASL.

10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 3. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.

Art. 13.

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art. 12, comma 8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione.

3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'art. 6.

5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.

Art. 14.

Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari

1. I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle associazioni di protezione animale, predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio.

2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le procedure di cui all'art. 17.

3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile possono prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli enti pubblici.

4. Gli enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni di protezione animale o cooperative zoofile locali e materiali sanitari per svolgere la propria opera.

5. Le associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali ricoverati.

6. I centri di cura delle associazioni di protezione animale non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.

7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle associazioni di protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Animali ospitati presso strutture private

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui all'art. 4, provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.

3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali richiesti, purché non lesive della dignità e del benessere dell'animale, fatto salvo l'impegno del comune interessato a creare strutture idonee o a contribuire a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.

4. Gli enti di cui all'art. 4, possono versare un contributo per il mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per animali presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'ASL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite ed in presenza di accertati maltrattamenti, l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'art. 24, comma 1.

Art. 16.

Cimiteri per animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.

3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Art. 17.

Contributi regionali

1. La Regione eroga ai comuni e alle comunità montane contributi per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.
2. Ciascuna provincia, nell'ambito della attività di coordinamento di cui all'art. 3, di intesa con i comuni e le comunità montane, può elaborare programmi di intervento, attivando, se necessario, conferenze di servizi.
3. La Regione concede, altresì, contributi per l'attuazione dei programmi mirati di cui agli articoli 7, 14 e 20, presentati dagli enti locali, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attività di pronto soccorso di animali in difficoltà.
4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente art., nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 18.

Cani di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 320/1954 e dall'art. 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ASL di riferimento, in accordo con i soggetti di cui all'art. 6, operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali si assumono l'onere della gestione e la responsabilità.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da un medico veterinario indicato dai soggetti di cui all'art. 6.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi al comune di appartenenza.

Art. 19.

Tutela del patrimonio zootecnico

1. La Regione, le province, i comuni singoli o associati, le comunità montane promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvatichiti di concerto con le associazioni di protezione animale e venatorie.
2. La Regione stabilisce i criteri e le modalità per l'indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti.

Art. 20.

Avifauna

1. La Regione in collaborazione con la provincia, i comuni singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'università di Genova e i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.
2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati, anche su proposta dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati interventi di sterilizzazione.

Art. 21.

Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. La giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validità del certificato è di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.
4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.

Art. 22.

Trasporto

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.
3. Per gli animali appartenenti all'allegato *A, B, C e D* del regolamento (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito parere espresso dalla commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato *A* di detti regolamenti.
4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.
5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.
6. Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
7. Il conducente deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.
9. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Art. 23.

Funzioni di vigilanza e di controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL, al comune, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai soggetti indicati dall'art. 27 della l. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche le guardie zoofile volontarie in conformità all'art. 5 del d.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal presi-

dente della giunta regionale su proposta delle associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile viene rilasciato apposito tessero di riconoscimento e distintivo approvato dalla Regione.

3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il servizio veterinario della ASL ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste.

4. Le guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo cui si debbono attenere gli enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie zoofile volontarie.

Art. 24.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'art. 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquanta-mila e un massimo di lire trecentomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'art. 12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'art. 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquanta-mila ed un massimo di lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquanta-mila ed un massimo di lire unmilionequattrocentomila.

6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 15/1992

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:

g-bis) protezione degli animali.

Art. 26.

Abrogazione di disposizioni

1. È abrogata la legge regionale 24 marzo 1994 n. 16 (nuove norme in materia di randagismo).

Art. 27.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) relativamente all'art. 17, comma 1, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione "Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali";

b) relativamente all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione: "Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo" e al capitolo 4819 del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i contributi regionali di cui all'art. 17, sono autorizzati e concessi solo nei territori in cui i comuni o le comunità montane attuino iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 marzo 2000

MORI

00R0476

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 3 febbraio 2000, n. 1.

Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'art. 8, primo comma, n. 3, lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Finalità e carattere delle provvidenze economiche

1. L'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza psichica, assistite dal dipartimento di salute mentale, di cui all'art. 8, primo comma, n. 3, lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, di seguito denominate provvidenze economiche, è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente e deve essere integrata con le attività e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali. I comuni possono integrare con fondi propri tali provvidenze economiche.

2. L'erogazione delle provvidenze economiche ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal dipartimento di salute mentale, in funzione del processo di recupero psichico-sociale del paziente stesso.

3. Le provvidenze economiche sono erogate dalle aziende sanitarie locali d'intesa con i comuni sede del distretto sanitario di appartenenza degli assistiti e sono devolute a favore dei cittadini, degli stranieri comunitari ed extracomunitari e degli apolidi, residenti nel territorio regionale.

Art. 2.

Tipi di provvidenze economiche

1. Le provvidenze economiche si distinguono in:

a) assegno straordinario: ha carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell'équipe di cui all'art. 3, comma 1, è concesso solo una volta l'anno e per un periodo massimo di tre mesi; può essere erogato anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo di L. 1.500.000 mensili;

b) assegno di emergenza temporanea: è concesso ed erogato con le modalità ed i tempi di cui alla lettera a), nelle more dell'assegnazione dell'assegno di cui alla lettera c), e non può superare l'importo di L. 300.000 mensili;

c) assegno ordinario: fa parte del programma terapeutico ed è proposto dall'équipe di cui all'art. 3, comma 1, previa relazione socio-sanitaria nella quale siano specificate le finalità terapeutiche del sostegno economico. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di un anno, è rinnovabile e l'importo massimo mensile è di L. 800.000;

d) assegno di reinserimento sociale: fa parte del programma terapeutico ed è finalizzato al reinserimento sociale o alla destituzionalizzazione dell'assistito; è proposto dall'équipe di cui all'art. 3, comma 1, nei casi in cui l'utente non disponga di mezzi economici e di un valido supporto familiare. L'assegno di reinserimento sociale può essere utilizzato per contribuire alle spese alloggiative, per l'attività di tirocinio professionale (non superiore a due anni continuativi) e attività risocializzanti anche in previsione del reinserimento lavorativo. Tale assegno è corrisposto per un periodo massimo di un anno, ed è rinnovabile; l'importo massimo mensile dell'assegno è di L. 1.500.000.

2. La commissione di cui all'art. 6 predispone un piano d'intervento sulla base delle proposte dell'équipe di cui all'art. 3, comma 1, per la dimissione dei pazienti dagli ex ospedali psichiatrici e propone l'utilizzazione delle somme in tal modo risparmiate per la creazione di strutture territoriali psichiatriche alternative al ricovero ospedaliero. La mancata riconversione del risparmio di spesa connesso con la dimissione dei pazienti da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria locale comporta la non corresponsione da parte della Regione Lazio delle somme destinate per l'erogazione degli assegni di cui al comma 1, lettere c) e d).

3. La commissione di cui all'art. 6, comunica a fine anno alla giunta ed al consiglio regionale il numero di persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici.

Art. 3.

Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche

1. L'équipe del dipartimento di salute mentale che ha in cura il paziente, di seguito denominata équipe curante, anche a seguito di visita domiciliare, formula su domanda della persona, la proposta di concessione delle provvidenze economiche con motivata relazione socio-sanitaria; in caso di temporaneo impedimento della persona, l'équipe curante, motivando l'impedimento, può sostituire la domanda con apposita dichiarazione.

2. La proposta di cui al comma 1, è sottoposta all'esame della commissione di cui all'art. 6, per la relativa autorizzazione.

3. Le provvidenze economiche sono erogate dall'azienda sanitaria locale, a norma degli articoli 37 e 38 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, a mezzo di funzionario delegato, che provvede a rendere il conto delle somme erogate con cadenza trimestrale.

4. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono corrisposte, su proposta dell'équipe curante, direttamente dal funzionario delegato dell'azienda sanitaria locale, il quale provvede, altresì a dare immediata comunicazione dell'avvenuta erogazione alla commissione di cui all'art. 6.

Art. 4.

Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche

1. L'équipe curante vigila sulla corretta utilizzazione delle provvidenze economiche, in relazione alle finalità per cui sono state concesse.

2. La commissione di cui all'art. 6, può disporre la sospensione delle provvidenze economiche, su proposta dell'équipe curante, con riferimento in particolare all'andamento del programma terapeutico-riabilitativo.

3. L'erogazione è sospesa o ridotta in caso di ricovero o inserimento, superiore a trenta giorni, in strutture pubbliche o convenzionate.

Art. 5.

Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche

1. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b), sono concesse indipendentemente dalla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare.

2. Le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d) sono concesse in relazione alla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare, secondo criteri definiti con deliberazione di giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 6.

Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione

1. Presso ogni azienda sanitaria locale è costituita, con atto formale, la commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del dipartimento di salute mentale, di seguito denominata commissione, con il compito di:

a) autorizzare le provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d);

b) prendere atto delle provvidenze economiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

c) disporre la soppressione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1, comma 1.

2. La commissione è presieduta dal responsabile del dipartimento di salute mentale, o da un suo delegato, ed è composta da un assistente sociale per ogni distretto dell'area di riferimento del dipartimento di salute mentale e da un assistente sociale di ogni comune in cui ha sede un distretto sanitario; per il comune di Roma, partecipano gli assistenti sociali delle circoscrizioni sede di distretto. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo dell'azienda sanitaria locale.

3. La commissione può convocare l'équipe curante, la quale può a sua volta chiedere di essere ascoltata. La commissione può istituire gruppi di lavoro a livello distrettuale con il concorso dei comuni come supporto alle attività della commissione stessa.

4. La commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla giunta ed al consiglio regionale, una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.

Art. 7.

Criteri di ripartizione e trasferimento dei fondi regionali

1. Il direttore del dipartimento interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita ripartisce annualmente gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tra il comune di Roma ed i comuni sede di distretto sanitario, in base alla popolazione delle aziende sanitarie locali e/o dei distretti di riferimento.

2. I comuni di cui al comma 1, sono tenuti a trasferire dette somme all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 8.

Rendicontazione

1. Ciascuna azienda sanitaria locale è tenuta a rendicontare alla Regione Lazio sull'utilizzazione dei fondi regionali entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione dei fondi da parte della Regione.

Art. 9.

Abrogazione

1. E abrogato il regolamento regionale 22 luglio 1991, n. 1.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 3 febbraio 2000

BADALONI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 1999 con deliberazione n. 600 vistata per l'ulteriore corso dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Lazio in data 10 gennaio 2000, con verbale n. 1333/2.

00R0513

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 12.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2000)

(Omissis).

00R0451

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 13.

Approvazione conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 14 aprile 2000)

(Omissis).

00R0452

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2000, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 20 aprile 2000)

(Omissis).

00R0556

LEGGE REGEIONALE 20 aprile 2000, n. 5.

Bilancio per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 20 aprile 2000)

(Omissis).

00R0557

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2000, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 27 giugno 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, n. 31

Art. 1.

Dotazioni organiche

1. Nell'art. 8, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 31 del 1998 la parola «individuazione» è sostituita dalla parola «quantificazione».

2. Nell'art. 5, comma 2, lettera *d*), nella rubrica e nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 39 della medesima legge regionale le parole «gestione provvisoria» sono sostituite dalle parole «variazione provvisoria».

Art. 2.

Competenze dei dirigenti

1. Nell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998 dopo «comma 3» sono inserite le parole: «, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative.».

2. La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 8 della medesima legge regionale è sostituita dalla seguente:

«*b*) le parole «nonché i relativi interventi» nella lettera *i*) e la lettera *t*) del comma 1 dell'art. 4;».

3. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 23 della medesima legge regionale è abrogata.

4. Le lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 24 della medesima legge regionale sono sostituite dalle seguenti:

«*d*) propone la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

e) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;».

5. All'art. 25, comma 1, della medesima legge regionale sono aggiunte le seguenti lettere:

«e1) richiede i pareri alle strutture interne al ramo di amministrazione di appartenenza;

e2) nelle materie di competenza del servizio svolge le funzioni attribuite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, all'autorità competente a ricevere i rapporti sulla violazione delle disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa e dirige le attività di accertamento, contestazione e notifica.»

6. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), è aggiunta la seguente lettera:

«f1) propone la resistenza alle liti.»

Art. 3.

Trasferimento a diversa funzione dirigenziale

1. All'inizio del comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 31 del 1998 sono inserite le parole: «Nel caso in cui sussistano motivate ragioni, attinenti esclusivamente ad esigenze di ottimale utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti, in relazione a misure di riorganizzazione degli uffici la cui attuazione non possa essere differita fino alla ordinaria scadenza degli incarichi dirigenziali,».

Art. 4.

Comandi di personale

1. Nel comma 4 dell'art. 40 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole «Ai comandi in atto», sono inserite le parole: «, che non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal presente art.,».

Art. 5.

Distacchi in attuazione di accordi fra regioni

1. Nel comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: «o per effetto di accordi fra regioni».

Art. 6.

Modalità di accesso

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «si applica l'art. 12, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 468. È in facoltà dell'amministrazione e degli enti, per l'assunzione in profili che richiedono il possesso di specifici requisiti di professionalità, deliberare motivatamente il ricorso al concorso pubblico, anche per soli titoli, limitando l'accesso al concorso a coloro che siano in possesso, oltre che del requisito della scuola dell'obbligo, anche degli ulteriori specifici requisiti attinenti al profilo professionale del personale da assumere; tra tali requisiti devono essere prese in specifica considerazione le esperienze professionali acquisite nel servizio prestato a qualunque titolo presso l'amministrazione o gli enti regionali, anche in qualità di dipendenti di società titolari di contratti di fornitura di servizi, o anche di soci nel caso di società cooperative.».

2. All'inizio del comma 4 del medesimo art. sono inserite le parole: «Nel rispetto del principio di contrattualizzazione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico.».

Art. 7.

Precedenze nei concorsi

1. Nel comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 31 del 1998 fra il primo e il secondo periodo è inserito il seguente: «Si applica l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.».

Art. 8.

Mobilità dei dipendenti neo-assunti

1. Nell'art. 54, comma 6, della legge regionale n. 31 del 1998 sono abrogate le parole «, comandati o distaccati».

Art. 9.

Prima definizione degli uffici e attribuzione delle funzioni di direzione negli enti

1. Nell'art. 71, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte al termine le parole: «, nonché per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a m) dell'art. 69, comma 1».

2. Dopo il comma 9 del medesimo art. 71, è inserito il seguente comma:

«9-bis. Gli enti provvedono alla ridefinizione dei propri servizi contestualmente alla ridefinizione dei servizi dell'amministrazione e dell'azienda foreste demaniali, secondo quanto previsto dall'art. 16. Fino alla ridefinizione dei servizi, trovano applicazione anche negli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, le norme sulla provvisoria conferma dei servizi e settori esistenti recate dai precedenti commi.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 73 della medesima legge regionale è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli enti applicano il presente art. secondo i rispettivi ordinamenti.»

Art. 10.

Esercizio delle funzioni di direzione

1. Dopo il comma 2 dell'art. 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni di direzione, esse sono comunemente esercitate, ivi comprese le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 8 e 9, dai dipendenti preposti alle strutture organizzative dell'amministrazione e degli enti ai sensi del previgente ordinamento.».

Art. 11.

Incarichi di direzione nel corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. Dopo il comma 4 dell'art. 73 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:

«4-ter. In caso di carenza di dirigenti appartenenti al corpo forestale e di vigilanza ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'art. 30, da funzionari appartenenti al corpo medesimo.».

Art. 12.

Dotazioni organiche degli enti regionali

1. Al comma 3 dell'art. 75 della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte in fine le parole: «se la modifica comporta un aumento della spesa complessiva per il personale.».

Art. 13.

Prima costituzione della dirigenza

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole «nella fascia apicale dello stesso ruolo» sono aggiunte le parole «, ovvero nella posizione corrispondente a quella apicale del ruolo speciale di cui all'art. 106 della legge regionale n. 51 del 1978,».

2. Nella medesima lettera a) le parole «purché con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «purché al 31 dicembre 1985 fossero inquadrati in posizione corrispondente alla sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale.».

3. Nel comma 3 del medesimo art. sono aggiunte in fine le parole «e le funzioni di segretario effettivo dei comitati circoscrizionali di controllo esercitate di fatto con incarico del coordinatore o con decreto del presidente della giunta regionale.».

4. Nel medesimo art. dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nelle dotazioni organiche degli enti, per motivi diversi dal loro ampliamento, nei tre anni successivi al compimento dei concorsi di cui al comma 11, si provvede prioritariamente attingendo alle graduatorie degli idonei dei citati concorsi.»

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. All'art. 80, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 31 del 1998 sono aggiunte le parole «, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42».

2. Nel medesimo art. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenuti nell'ordinamento del personale regionale, devono intendersi riferiti al testo vigente del medesimo decreto.»

Art. 15.

Dotazione organica provvisoria della dirigenza dell'amministrazione regionale

1. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 31 del 1998 la dotazione organica della qualifica dirigenziale è rideterminata in 250 unità.

Art. 16.

Uffici ausiliari degli organi di direzione politica

1. Il presidente della giunta e gli assessori, per l'esercizio delle competenze loro attribuite, possono avvalersi di dirigenti in posizione di staff ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 17.

Istituzione di stazioni forestali

1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

Art. 18.

Personale comandato dagli enti locali

1. Il personale di ruolo degli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 1998 prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'amministrazione regionale, esclusi gli uffici di gabinetto del presidente della giunta e degli assessori, è inquadrato a domanda nel ruolo della medesima amministrazione.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

4. L'inquadramento è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'ente locale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma.

5. Gli inquadramenti di cui al presente art. avvengono nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando.

6. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente art..

Art. 19.

Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione

1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'art. 27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

Art. 20.

Personale dei consorzi per la frutticoltura

1. Nelle more della riforma degli enti, al personale non di ruolo del consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e del consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari si applicano il contratto collettivo nazionale degli impiegati e degli operai dei consorzi agricoli e gli eventuali contratti integrativi regionali e aziendali.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente art. gravano sui bilanci dei consorzi.

Art. 21.

Lavori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dell'amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia analogamente a quanto previsto per i lavoratori impiegati negli enti locali.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 293.000.000 per l'anno 2000 ed in L. 380.000.000 per gli anni successivi.

2. Il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 deve tener conto delle seguenti variazioni:

In aumento:

02 - Affari generali;

Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 e legge regionale 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria):

2000 L. 188.000.000;

2001 L. 251.000.000;

2002 L. 251.000.000;

Cap. 02017 - Fondo per il finanziamento dei premi di produttività e di altri compensi incentivanti la produttività, per la promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché per favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi (punto 4.2 delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al decreto del presidente della giunta 5 dicembre 1986, n. 193, art. 96, legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e art. 12, legge regionale 30 marzo 1994, n. 13) (spesa obbligatoria):

2000 L. 7.000.000;

2001 L. 9.000.000;

2002 L. 9.000.000;

Cap. 02019 - Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (legge regionale 5 maggio 1965, n. 6, articoli 8 e 3, legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, legge regionale 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, articoli 3 e 4, legge regionale 21 aprile 1975, n. 24, legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42 e legge regionale 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria):

2000 L. 30.000.000;

2001 L. 30.000.000;

2002 L. 30.000.000;

Cap. 02022 - Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria):

2000 L. 47.000.000;

2001 L. 63.000.000;

2002 L. 63.000.000;

Cap. 02023 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione (art. 16, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (spesa obbligatoria):

2000 L. 20.000.000;

2001 L. 27.000.000;

2002 L. 27.000.000.

3. L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, al fine di dare attuazione alla presente legge, provvede con proprio decreto ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002, attingendo, ai fini della copertura finanziaria, dalla apposita riserva costituita nel fondo nuovi oneri legislativi, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 giugno 2000

FLORIS

00R0558

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651793/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
---	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 3 0 0 0 *

L. 3.000